



AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 578 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 10/11/2021

CONTRATTO

per affidamento del servizio di “Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. – Zona 1) Comuni di Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, S. Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli, Affi, Costermano, S. Ambrogio di Valpolicella, Dolcè e Brentino Belluno” - **Progetto n. 21074-1**

Codice CIG. N. 88042454D0

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi , nato a Nogara (VR) il 03/07/1960, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 conseguenti procure notarili in data del 31.07.2017 e in data 11.12.2018, che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità “Ente Aggiudicatore”;

e

F.LLI BARI S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. 02442980245), con sede in via Sant’Antonio, n. 18 a Sarego (VI), nella persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, sig. Luigino Bari, nato a Sarego (VI) il 05.07.1953 – cod. fisc. BRALGN53L05I430H, presso la quale è domiciliato per la carica, società iscritta alla Camera di Commercio di Vicenza

R.E.A. n. VI - 235918 in data 07.02.1995, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42/4 del 28.05.2021 è stata approvata la documentazione tecnica predisposta dagli uffici di AGS e, contestualmente, indette due distinte procedure negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. n. 120/2020, da esperirsi, applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del codice dell'importo ciascuna di € 400.000,00 di cui € 392.000,00 soggetto a ribasso ed € 8.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, da precedersi con la pubblicazione di "Avviso esplorativo – Indagine di mercato", una per la ZONA 1) comprendente i Comuni di Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli V.se, Affi, Costermano, S. Ambrogio di Valpolicella, Dolcè e Brentino Belluno ed una per la ZONA 2) comprendente i Comuni di Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio;

- **che** l'affidamento del servizio di cui all'oggetto è stato preceduto dalla pubblicazione di un "Avviso esplorativo – Indagine di mercato", acquisito al registro di sistema telematico del portale gare prot. n. PI000599-21 del 23.06.2021, prevedendo che i concorrenti che avessero partecipato ad entrambe le gare indette per le due zone, avrebbero potuto aggiudicarsi solo una delle due procedure;

- **che** con determina del Direttore Generale n. 180/2021 del 23.09.2021 è stato affidato, a seguito di Avviso esplorativo – Indagine di mercato e successivo espletamento della procedura di gara, il servizio di "Manutenzione dei dispositivi

elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. – ZONA 1) Comuni di: Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, S. Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli, Affi, Costermano, S. Ambrogio di Valpolicella, Dolcè e Brentino Belluno” - progetto 21074-1 alla società F.LLI BARI S.r.l. di Sarego (VI), per l’importo di € 292.392,80 oltre ad € 8.000,00 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 300.392,80 oltre iva ai sensi di legge con un ribasso del 25,41% (venticinque virgola quarantuno per cento) sulle voci contenute nell’elenco prezzi posto a base di gara;

- **che** l’esito della gara è stato regolarmente pubblicato;

- **che** la verifica del possesso dei requisiti dell’Appaltatore è stata effettuata e si è conclusa con esito favorevole;

- **che** a seguito di istanza presentata dall’Azienda alla Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza per il rilascio di comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs. medesimo, la pratica ad oggi risulta non ancora evasa, ciò nonostante è decorso il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 e, quindi, il contratto può essere stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 del citato articolo 92.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

- Offerta presentata dalla società in sede di gara;

- Cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati:

il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il Capitolato d'Oneri, l'Elenco Prezzi, il Duvri ed il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla società aggiudicataria.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del Direttore Generale, affida alla società "F.LLI BARI S.r.l." di Sarego (VI), via Sant'Antonio, n. 18, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di "Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. – ZONA 1) per i comuni di Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, S. Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli, Affi, Costermano, S. Ambrogio di Valpolicella, Dolcè e Brentino Belluno" progetto n. 21074-1 con le modalità previste nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e nel Capitolato d'Oneri entrambi predisposti per il servizio in parola, che costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

Articolo 3 – Ammontare del contratto

Con la società viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 300.392,80 (trecentomilatrecentonovantadue/80), di cui € 292.392,80 (duecentonovantaduemilatrecentonovantadue/80) per il servizio da svolgere ed € 8.000,00 (ottomila/00) per oneri per la sicurezza, che verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri.

Ogni fattura emessa dall'Appaltatore dovrà essere completata con gli estremi del progetto e del relativo codice CIG del contratto, il tutto nel rispetto della



normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, meglio dettagliata nell'art. 4 del presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari a 60 (sessanta) giorni data fattura, secondo le modalità dettagliate nel Capitolato d'Oneri.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio Ragioneria e Finanze dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge n. 205/17, che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture e eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è 4PRR1AO.

Articolo 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. 136/2010e ss.mm.ii. il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente aggiudicatore, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine,

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio, ad inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, ad inserire il codice CIG relativo all'investimento pubblico sottostante.

L'Appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta Legge in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed agli obblighi di informativa all'Azienda ed alla Prefettura.

Articolo 5 – Obblighi dell'Appaltatore

Il servizio viene concesso dall'Azienda ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, al Capitolato d'Oneri e all'Elenco prezzi unitari, documenti questi sottoscritti dalle parti per accettazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo ed all'offerta della ditta presentata in sede di gara, allegata al presente contratto al n. 1.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore ha preso visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi di Legge in

funzione del servizio da svolgere, delle attrezzature e dell'organizzazione del medesimo dall'Area Impianti e TLC dell'Azienda e, sulla base di questo, ha predisposto il Piano Operativo di Sicurezza, tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del servizio oggetto del presente contratto.

Le Parti si impegnano, inoltre, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

Articolo 6 - Codice Etico e di comportamento – Modello di Organizzazione

231- Anticorruzione

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A., pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.

L'Appaltatore si impegna a:

- a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. comprensivo del Piano di Anticorruzione – Misure di prevenzione della corruzione integrative al MOG e a tenere una

condotta in linea con quanto in esso previsto, e comunque, tale da non esporre A.G.S. S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di A.G.S. S.p.A. a violare i principi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo;

c) al fine di prevenire e reprimere qualsivoglia comportamento posto in essere dal personale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., espressione di fenomeni corruttivi, che possa integrare i delitti di cui agli articoli da 24 bis a 26 del D. lgs. 231/2001, è fatto obbligo, in capo ai fornitori, di segnalare e riferire al RPCT di codesto Ente aggiudicatore, circa l'esistenza di situazioni che giustifichino un tempestivo intervento.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima A.G.S. S.p.A. a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione all'Ente aggiudicatore dell'esistenza di eventuali non conformità in ambito ambientale e sicurezza che abbia a riscontrare durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 7 – Risoluzione e Recesso

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione, per la risoluzione ed il recesso del contratto, le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.lgs. 50/2016, nonché l'art. 13 del Capitolato d'Oneri.

Articolo 8 – Durata del contratto

La durata del servizio è di 12 mesi decorrenti dalla data del verbale di



consegna. Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l'esaurimento dell'importo contrattuale. Qualora le necessità aziendali non comportassero l'esaurimento dell'importo contrattuale entro il periodo previsto di 12 mesi, la durata contrattuale verrà protratta sino ad esaurimento dell'importo, ma comunque, non oltre 24 mesi dalla data del verbale di consegna del servizio.

Articolo 9 – Comunicazione Antimafia

L'Ente aggiudicatore, inoltre, dà atto che, a seguito di istanza presentata dall'Azienda presso la Banca Dati Nazionale Unica, istituita presso il Ministero dell'Interno, della Documentazione Antimafia, di richiesta di comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii a carico degli Amministratori della società F.LLI BARI S.r.l., la risulta ad oggi non ancora evasa, ciò nonostante sia decorso il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 e, quindi, il contratto può essere stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 del citato articolo 92.

Articolo 10 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, costituisce cauzione definitiva in € 46.291,00 (quarantasei miladuecentonovantuno) a mezzo polizza fideiussoria n. 1813059 in data 05/10/2021 della Compagnia di Assicurazioni "Elba Assicurazioni S.p.a." – Agenzia San Marco di Padova pari al 15,41% dell'importo contrattuale, che costituisce parte integrante del presente contratto allegata al n. 2).

La cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto la società è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015.

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso di inadempienze contrattuali

da parte dell'Appaltatore, l'Azienda ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene prefissato, qualora l'Azienda debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 11 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 106 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 6 del Capitolato d'Oneri.

Articolo 12 – Subappalto

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia entro i limiti di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, nonché nei limiti indicati dall'Appaltatore stesso nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento del servizio di cui al presente contratto e sottostanno a tutte le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Articolo 13 – Invariabilità del corrispettivo

Le parti si danno reciprocamente atto che è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e che l'importo rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Articolo 14 – Penale per i ritardi

Le parti si danno reciprocamente atto che, per eventuali ritardi nella conduzione del servizio, verranno applicate le penali previste dall'art. 11 del Capitolato d'Oneri.

Articolo 15 – Oneri dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e che agisce,

nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore, altresì, ha:

- a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del lavoro;
- b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente aggiudicatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Ente aggiudicatore

provvede al pagamento delle somme corrispondenti, a termini di legge, nonché gli importo dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei servizi eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

Articolo 16 - Regolarità contributiva

Le parti si danno reciprocamente atto che, a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la società Appaltatrice F.LLI BARI S.r.l. è risultata regolare.

Articolo 17 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", come confermato dal Settore politiche attive del lavoro – Unità operativa collocamento mirato della Provincia di Vicenza con nota acquisita al protocollo aziendale al n.7505/2021 del 21.10.2021

Articolo 18 – Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore elegge domicilio presso la sua sede legale in via Sant'Antonio, n. 18 a Sarego (VI).

Articolo 19 – Controversie

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra l'Ente aggiudicatore e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, ove non risolte in via amministrativa, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.lgs. 50 del 2016, saranno deferite alla Magistratura. Il Foro competente è quello di Verona.

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al



regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti attinenti ai trattamenti e alla protezione dei dati personali.

Articolo 21 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture, nonché il D.lgs. n. 81/2008.

Articolo 22 - Spese contrattuali

L'Appaltatore assume, a proprio carico, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente aggiudicatore.

Articolo 23 - Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

Articolo 24 - Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato d'Oneri prevalgono le prime.

Articolo 25 – Documenti che fanno parte del contratto

Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante, i seguenti documenti:

- 1) Offerta della società F.LLI BARI S.r.l. presentata in sede di gara;
- 2) Polizza fideiussoria n. 1813059 emessa in data 05.10.2021 dalla Compagnia di Assicurazioni "Elba Assicurazioni S.p.A." – Agenzia di San Marco – Padova.

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, Capitolato d'Oneri, Elenco Prezzi, il Duvri e il Piano Operativo di Sicurezza.

Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale, pertanto, ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione

La società appaltatrice

F.Ili Bari S.r.l.

Il legale rappresentante

(Sig. Luigino Bari)

Azienda Gardesana Servizi S.p.a.

Il Direttore Generale

(Ing. Carlo Alberto Voi)